

VADEMECUM FORMA GIURIDICA Società Cooperativa d'Interesse Collettivo (Scic)



Me.Co. - Mentoring e
Comunità per lo sviluppo
eco-sostenibile

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA COOPERATIVE ED ALTRE SOCIETÀ?

L'esercizio di un'impresa commerciale non è incompatibile con lo scopo mutualistico. Infatti, una cooperativa può operare con terzi, per fini di lucro, mettendo a disposizione elementi che caratterizzano il modello cooperativo, quali la limitazione della distribuzione degli utili, il divieto di distribuire le riserve, l'obbligo di destinare almeno il quindici per cento dell'utile netto annuo alla riserva legale e il cinquanta per cento del saldo alle riserve statutarie, il principio della parità dei diritti di voto tra i soci, la variabilità del capitale...

Esistono diversi tipi di società e diversi modelli organizzativi, ognuno dei quali risponde a diverse esigenze e obiettivi per la conduzione di un'impresa. [La tabella seguente schematizza le differenze tra il modello della Société Coopérative d'Intérêt Collectif \("Società Cooperativa di Interesse Collettivo", Scic\) che risponde meglio al concetto di cooperativa di comunità, e gli statuti societari tradizionali.](#)

	S.P.A Classica	Scic S.P.A.	S.R.L o S.A.S classica	Scic S.R.L o S.A.S.
Numero minimo di soci	7	7	2	3 (almeno tre distinte categorie di soci).
Capitale minimo	37000 €	18500 €	Libero	Libero
Capitale fisso/variabile	Fisso	Variabile	Fisso o variabile	Variabile
Potere dei soci	Proporzionale in base al capitale detenuto.	1 persona = 1 voto.	Proporzionale in base al capitale detenuto.	1 persona = 1 voto.
Capitale individuale	Cessione di azioni tra soci o a un terzo.	Rimborso in caso di abbandono.	Cessione di quote tra soci o a un terzo, se capitale fisso. Rimborso in caso di abbandono se capitale variabile.	Rimborso in caso di abbandono.
Ripartizione dei guadagni	Ripartizione libera tra riserve e dividendi.	Almeno il 57,5% del risultato finanziario (fino al 100%) è destinato alle riserve indivisibili. Il saldo (massimo 42,5% del risultato) può essere destinato alla remunerazione delle parti sociali, previa deduzione di eventuali aiuti pubblici. Il tasso di remunerazione è al massimo pari al tasso medio del rendimento delle obbligazioni di	Ripartizione libera tra riserve e dividendi	Almeno il 57,5% del risultato finanziario (fino al 100%) è destinato alle riserve indivisibili. Il saldo (massimo 42,5% del risultato) può essere destinato alla remunerazione delle parti sociali, previa deduzione di eventuali aiuti pubblici. Il tasso di remunerazione è al massimo pari al tasso medio del rendimento delle obbligazioni di

		società private.		società private.
--	--	------------------	--	------------------

	S.P.A Classica	Scic S.P.A.	S.R.L o S.A.S classica	Scic S.R.L o S.A.S.
Valorizzazione del patrimonio	La plusvalenza viene attribuita ai soci in caso di cessazione dell'attività o liquidazione o distribuzione delle riserve.	Restituzione del capitale investito, con possibilità di adeguamento all'inflazione.	La plusvalenza viene attribuita ai soci in caso di cessazione dell'attività o liquidazione o distribuzione delle riserve.	Restituzione del capitale investito, con possibilità di adeguamento all'inflazione.
Dotazione alle riserve	5% del risultato finanziario obbligatorio.	il 15% del risultato economico in riserve legali, e la metà del saldo (42,5%) in riserve indivisibili, ovvero il 57,5% e fino al 100%.	5% del risultato finanziario obbligatorio.	il 15% del risultato economico in riserve legali, e la metà del saldo (42,5%) in riserve indivisibili, ovvero il 57,5% e fino al 100%.
Imposta sul reddito delle società	Sì, secondo le regole standard.	Sì, all'aliquota normale, sebbene la quota del risultato economico destinata alle riserve indivisibili non sia soggetta all'imposta sul reddito delle società. La parte che può essere attribuita alle parti sociali è soggetta all'aliquota ordinaria.	Sì, secondo le regole standard.	Sì, all'aliquota normale, sebbene la quota del risultato economico destinata alle riserve indivisibili non sia soggetta all'imposta sul reddito delle società. La parte che può essere attribuita alle parti sociali è soggetta all'aliquota ordinaria.
Revisione cooperativa	No	Sì, quinquennale	No	Sì, quinquennale
Revisore dei conti	Sì	Sì	Solamente se due soglie di redditività su tre sono superate.	Solamente se due soglie di redditività su tre sono superate.

COME POSSO AVVIARE UNA COOPERATIVA?

Hai bisogno di una **buona idea imprenditoriale**, di **persone che ci credano**. Lo scopo della cooperativa è la promozione economica, sociale e culturale dei soci.

IN QUANTI BISOGNA ESSERE PER COSTITUIRE UNA COOPERATIVA?

La cooperativa è una società di persone per la cui costituzione è necessario che i soci siano **almeno 3**. Non esiste invece un limite massimo di soci.

CON QUALI REGOLE FUNZIONANO LE COOPERATIVE?

Le cooperative sono società commerciali e devono fare riferimento alle norme relative alle S.A.S, alle S.P.A. o alle S.R.L del Codice commerciale. Seguono inoltre le regole di funzionamento specifiche delle cooperative, definite dalla normativa vigente.

QUALI SONO I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI?

- Legge n. 47-1775 del 10 settembre 1947 sullo stato della cooperazione



- Legge n°2001-624 del 17 luglio 2001
 - Decreto n°2015-1381 del 29 ottobre 2015
 - Decreto n°2002-241 del 21 febbraio 2002
- Ulteriori dettagli sono disponibili su questo link: <http://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/textes-loi.html>

QUALI SONO I PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ?

- AGRICOLTURA, PRODUZIONE ALIMENTARE
- ENERGIE RINNOVABILI
- SOCIALE
- CULTURA, PATRIMONIO, TURISMO

DA DOVE COMINCIARE ?

1. Avere un'idea imprenditoriale
2. Essere almeno tre soci
3. Tradurre l'idea in un business plan
4. Redigere lo statuto della cooperativa
5. Depositare l'atto costitutivo presso il Centre de Formalités des Entreprises o direttamente presso la cancelleria del Tribunale del Commercio.
6. Comunicare l'inizio dell'attività
7. Preparare la gestione e l'organizzazione

4

La Delegazione Regionale Scop & Scic PACA & Corsica è a tua disposizione per accompagnarti in ogni fase del processo.

COME SCEGLIERE IL NOME DELLA COOPERATIVA?

Il nome della cooperativa può essere scelto liberamente, ma è necessario che contenga l'espressione "società cooperativa di interesse collettivo".

COME FUNZIONA UNA COOPERATIVA E COME VIENE AMMINISTRATA?

LE REGOLE DELLA COOPERATIVA

Gli statuti

Stabiliscono le regole basilari di funzionamento della cooperativa.

Gli statuti definiscono chiaramente lo scopo, il campo di attività e le regole in base alle quali la cooperativa stessa funziona.

Lo **scopo** della cooperativa descrive chiaramente le modalità con le quali vengono promossi i soci.

L'**oggetto sociale** descrive le attività che la cooperativa esercita nell'interesse dei soci.

Il capitale minimo richiesto dipende dalla forma della cooperativa stessa (S.R.L., S.P.A. o S.A.S.)

Tanto **l'ingresso di nuovi soci** (con la relativa sottoscrizione di capitale sociale) quanto la loro **fuoriuscita** (con il relativo rimborso del capitale versato) vengono gestiti con delibera dell'organo amministrativo (ovvero senza l'intervento del tribunale del commercio ed il relativo costo). Per questo la cooperativa è detta "a capitale variabile".

Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio cooperatore in assemblea è sempre uguale a uno, e le decisioni sono prese col metodo democratico.

LA GESTIONE

Gli organi di gestione dipendono dalla forma giuridica (S.R.L., S.A.S o S.P.A.), ma in tutti i casi i membri si riuniscono in un'assemblea generale, che è l'organo sovrano.

Per maggiori informazioni, si prega di fare riferimento alla normativa specifica per ciascuna di queste forme giuridiche.

5

LA REVISIONE COOPERATIVA, COME FUNZIONA?

- Le società cooperative si sottopongono ad un controllo, denominato "revisione cooperativa", ogni cinque anni per verificare la conformità della loro organizzazione e del loro funzionamento ai principi e alle regole di cooperazione e agli interessi dei soci, nonché alle specifiche regole della cooperativa stessa e, se necessario, per formulare proposte di misure correttive.
- L'articolo 25-1 della legge del 10 settembre 1947 rende obbligatoria la revisione quinquennale per tutte le società cooperative e l'articolo 19 duodecies della stessa legge indica che tutti le Scic sono soggette ad essa, a prescindere della dimensione della Scic.
- La revisione deve essere effettuata ogni 5 anni. La Scic e il revisore dei conti possono concordare di effettuare la revisione in più fasi, una parte di essa ogni anno. Tuttavia, verrà prodotto un solo rapporto per un periodo di 5

anni. Questa relazione viene poi messa a disposizione di tutti i soci e viene presentata e discussa in assemblea generale, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

- L'elenco dei revisori contabili abilitati è stabilito con decreto e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.